

# ***Il principio di capacità contributiva***

Il significato dell'articolo 53 della Costituzione e la sua funzione solidaristica



**Università degli Studi di Cagliari**

**Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche**

**Corso di Laurea in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione**

Relazione a cura di: *Veronica Leo*

## ***Significato dell'Art. 53 e la sua funzione solidaristica***

Vera norma cardine del sistema giudiziario è quella che troviamo esplicitata nell'**art. 53**, 1° comma, della Costituzione, il quale dispone che "*Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva*". Con questa locuzione, l'art. 53 afferma il principio della legittimità costituzionale dell'imposizione tributaria e contemporaneamente sottolinea la doverosità della contribuzione, ovvero del concorso dei privati alle spese pubbliche.

L'art. 53 è considerato una sorta di proiezione, in campo tributario, del principio cardine riportato dall'art. 2 della Costituzione, il quale chiama tutti i membri della collettività all'adempimento "*dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale*", e del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.

L'**articolo 53 della Costituzione** sostiene che l'**imposta** che i cittadini, anche apolidi e stranieri, sono tenuti a versare è proporzionale all'aumentare della loro possibilità economica. Il secondo comma infatti, afferma il principio secondo cui "*il sistema tributario è informato a criteri di progressività*". Progressività significa maggiore incidenza percentuale del prelievo all'aumentare delle ricchezze. In altre parole, l'**imposta** cresce con il crescere del **reddito**.

Il rilievo del **criterio di progressività** risiede nel gravare sulle classi sociali più abbienti così da poter soccorrere e sostenere le classi sociali in difficoltà, garantendo i **diritti e i servizi sociali fondamentali** quali la pubblica istruzione, l'assistenza sanitaria, la previdenza sociale e l'indennità di disoccupazione, criteri sui quali si basa lo Stato Sociale Italiano.

Questo concetto ci riporta al secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, in cui si precisa che è compito della Repubblica "*rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana*".

Tuttavia, è doveroso precisare che i **criteri di capacità contributiva e di progressività** non esonerano i cittadini in difficoltà dalle imposte indirette, il cui massimo esempio risiede nell'IVA, l'imposta sul valore aggiunto.

## ***La capacità contributiva***

Non è consentito richiedere al cittadino un concorso alle spese pubbliche superiore a quella che è la sua capacità contributiva, poiché verrebbe colpita una capacità contributiva inesistente. Questo concetto, ovviamente, presuppone il divieto che il prelievo sia di ammontare così elevato da risolversi in espropriazione dell'oggetto dell'imposizione. L'imposta infatti è il prelevamento di una "quota", non della totalità della materia imponibile.

### *- Ma cosa si intende per capacità contributiva?*

Per capacità contributiva si intende la *capacità economica di un soggetto*, come il consumo di ricchezza o la produzione di un reddito. Pertanto, non possono essere imposti dei tributi sulla base dell'appartenenza ad una religione, razza o stato civile.

Il requisito dell'effettività della capacità contributiva, indica la necessità che essa si configuri come **reale** e **concreta**, pertanto verificabile nella sua dimensione effettuale e pragmatica. Ciò significa che il tributo deve incidere su una ricchezza che non deve essere in alcun modo né immaginata o presunta.

Si presentano, tuttavia, alcune **criticità**, principalmente dispiegate sui seguenti assi:

- ❖ *Tassazione basata su **metodi di determinazione e misurazione della capacità contributiva non in grado di rappresentare la reale forza economica del soggetto***
- ❖ ***L'ammissibilità delle presunzioni.***

Per quanto riguarda il primo profilo, esemplificativo è il caso dei **redditi fondiari**, determinati su **base catastale**. La rendita catastale identifica la **redditività media** ritraibile in condizioni normali da **tutti gli immobili** che possiedono le **stesse determinate caratteristiche oggettive**, prescindendo, pertanto, dalle posizioni economiche e reddituali dei soggetti sottoposti a tassazione.

A questo proposito, risulta opportuno citare la **sentenza 16/1965** della **Corte Costituzionale**, in merito alla censura che il metodo di calcolo della rendita catastale "*violerebbe quel principio costituzionale che esige una tassazione proporzionata alla capacità contributiva del cittadino: infatti la rendita catastale che è la base per la determinazione del reddito imponibile, non corrisponde necessariamente alla **pigione realmente percepita dal singolo possessore dell'immobile**; pigione sulla quale invece, secondo l'ordinanza di rinvio, sarebbe giusto che gravasse l'imposta immobiliare*".

La Corte, nella sua analisi, ritiene la **censura infondata**, argomentando che, quando l'oggetto dell'imposta è costituito da una **cosa produttiva**, "*la base della tassazione è data dall'attitudine del bene a produrre un reddito economico e non dal reddito che ne ricava il possessore, dalla produttività e non dal prodotto reale*" e, inoltre, secondo la Corte, questo sistema è legittimo perché l'imposta rappresenta in tale ottica un incentivo per il soggetto ad una proficua e corretta utilizzazione del bene e "*favorisce tra l'altro un migliore adempimento dei doveri di solidarietà economica e un più ampio contributo al progresso materiale del Paese*".

Sono del tutto contraria a questa analisi fatta dalla Corte Costituzionale, in quanto non è detto che un immobile produca un reddito economico. Come per esempio l'acquisto della prima casa, il quale prevede un sacrificio e un dispendio economico iniziale, per poi proseguire con il pagamento mensile della rata del mutuo. In questo caso, non solo il bene non produce ricchezza, ma prevede un dispendio di capitale sostanziale e **la sua capacità contributiva non è in grado di rappresentare la reale forza economica del soggetto**.

Il risultato dell'analisi fatta dalla Corte Costituzionale è che, chi ha acquistato un immobile, è probabile che si ritrovi non solo a doverlo pagare per quasi una vita intera, ma a dover sostenere tasse che probabilmente con il suo reddito effettivo, riuscirebbe a pagare a malapena (Vedi per esempio le tasse universitarie. L'acquisto dell'immobile fa aumentare il valore dell'ISEE, e di conseguenza il versamento delle tasse universitarie).

- *Quanta parte della capacità contributiva è tassabile?*

Nel quantificare la misura del tributo, e quindi nella scelta della capacità contributiva tassabile, il Legislatore è soggetto a due diversi limiti:

- a. l'imposizione non deve mai intaccare i mezzi economici necessari per il soddisfacimento dei bisogni essenziali;
- b. la misura del tributo deve essere stabilita dal Legislatore rifacendosi al principio di "*ragionevolezza*", e tenendo conto di tutti i tributi che gravano sulla medesima manifestazione di ricchezza.

Non può esistere idoneità alla contribuzione se non dopo che il soggetto, oltre ai bisogni primari propri, ha soddisfatto le esigenze primarie di sopravvivenza dei proprio familiari a carico.

Infine, la capacità contributiva costituisce il limite massimo dell'imposizione. Non è consentito richiedere al soggetto un concorso alle spese pubbliche superiore a quella che è la sua capacità contributiva (*In teoria*).

#### *Riferimenti Bibliografici*

- *Corso Istituzionale di Diritto Tributario*, Gaspare Falsitta, CEDAM
- G. Marongiu e A. Marcheselli, "Lezioni di diritto tributario", Torino, Giappichelli Editore, 2013

